

(N. 962)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, MINIO, MANCINELLI e VOCCOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1955

Modificazioni e aggiunte al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale del 5 febbraio 1948, n. 26.

ONOREVOLI SENATORI. — Quando, nel gennaio 1948, fu approvata dall'Assemblea costituente la legge 20 gennaio 1948, n. 6, poi trasfusa nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, esisteva nel nostro Paese una situazione diversa dall'attuale. La Costituzione era stata approvata da pochi giorni e la Nazione e il Parlamento si attendevano che fossero al più presto emanate le leggi volte ad applicarla; la recente caduta del fascismo e l'odio popolare per la corruzione del passato regime facevano ritenere che nessun Gruppo politico avrebbe potuto seguire la stessa strada di assoggettamento dei pubblici interessi al privato tornaconto; i dissensi esistenti tra i vari Gruppi politici non avevano assunto il carattere poi rivelatosi negli anni successivi.

In tale situazione non fu ritenuto necessario inserire, nella legge elettorale, delle norme sulla libertà di propaganda elettorale, poichè tale libertà doveva essere garantita dalle leggi di applicazione della Costituzione per

ogni genere di propaganda in qualsiasi momento fosse svolta.

L'esperienza della passata legislatura e delle elezioni politiche amministrative, svoltesi negli ultimi anni, ha dimostrato l'opportunità di precisare meglio numerose disposizioni della legge. D'altra parte il disegno di legge recentemente presentato dal Governo per disciplinare la propaganda elettorale non considera se non una forma particolare di detta propaganda, trascurandone altre dal punto di vista dei diritti di parità e eguaglianza, che informano la Costituzione repubblicana, assai più importanti.

Il presente progetto di legge parte dalle esigenze suesposte e si propone di supplire alle denunciate lacune.

Le norme presentate tendono a garantire la libertà di propaganda elettorale, a porre le varie liste su di un terreno di parità e ad impedire interventi illeciti nella campagna elettorale. Tali articoli in parte pongono norme nuove per la legislazione italiana, ma già presenti in altre legislazioni (ad esempio: le norme

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che si propone di aggiungere come articoli 9-bis e 9-ter del testo unico); in parte precisano meglio norme già esistenti ma troppo frequentemente violate nel corso della precedente campagna elettorale (ad esempio: la norma che si propone di aggiungere come arti-

colo 71-bis del testo unico); in parte anticipano delle disposizioni che potranno essere conseguite nelle leggi di applicazione della Costituzione e la necessità delle quali viene sentita ancor più fortemente nel corso della campagna elettorale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 9 del decreto presidenziale 5 novembre 1948, n. 26, è aggiunto il seguente titolo: « Titolo III-bis — Norme sullo svolgimento della campagna elettorale.

« Art. 9-bis.

A partire dal 45° giorno precedente quello delle votazioni, i Partiti e Gruppi politici che abbiano presentato liste avranno diritto a svolgere la loro campagna elettorale usando delle radiotrasmissioni che la R.A.I. dovrà porre a disposizione dei candidati complessivamente per non meno di due ore al giorno, secondo le norme di cui all'articolo seguente.

« Art. 9-ter.

Non più tardi del 45° giorno anteriore a quello della votazione dovrà costituirsi e riunirsi la Commissione nazionale elettorale di controllo sulle trasmissioni radiofoniche, i cui membri saranno designati ciascuno da non meno di 50 delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno e che sarà presieduta da un Presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Alla Commissione nazionale elettorale di controllo sulle trasmissioni radiofoniche spetta il compito di decidere in quali ore verranno effettuate le trasmissioni di cui all'articolo 9-ter e di regolare la equa suddivisione fra le liste concorrenti, tenendo presente:

- a) il numero di circoscrizioni nelle quali ciascuna lista si è presentata;
- b) il numero di candidati che complessivamente concorrono in essa.

La Commissione nazionale di controllo sulle trasmissioni radiofoniche ha anche il compito di controllare il notiziario sullo svolgimento della campagna elettorale e sui risultati degli scrutini.

« Art. 9-quater.

Dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, e fino al giorno precedente quello delle elezioni, gli elettori che lavorano alle dipendenze altrui avranno il diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nell'interno dell'azienda, allo scopo di svolgere la propaganda elettorale ed ascoltare comizi dei candidati delle liste concorrenti.

Lo svolgimento della campagna elettorale nei luoghi di lavoro sarà regolato dalla Commissione interna o, là dove non esista, dai rappresentanti dei sindacati riuniti in apposito comitato.

« Art. 9-quinquies.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, e fino al giorno precedente quello delle elezioni, è sospesa la validità delle disposizioni di cui agli articoli 68 comma 1°, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 comma 1°, 77, 80, 82 e 83 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e di ogni altra disposizione che comunque limiti la libertà di produrre, importare e proiettare pellicole cinematografiche e di rappresentare produzioni teatrali ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 71 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 71-bis:

« Chiunque svolga propaganda elettorale in luoghi destinati al culto è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa di lire 1.500 a lire 10.000.

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da un ministro di qualsiasi culto ».

Art. 3.

L'articolo 72 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è così modificato: dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

« La stessa pena si applica al datore di lavoro che tenti di impedire ai propri dipendenti l'esercizio del diritto previsto dall'articolo 9-*quater*. La pena è raddoppiata se il tentativo è commesso con minaccia di licenziamento ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 72 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 72-*bis*:

« Il Prefetto od il Questore che, durante la campagna elettorale, emani, per qualsiasi motivo, una ordinanza tendente comunque a limitare la libertà di riunione o di propaganda dei cittadini, sarà punito con la reclusione da sei a dieci anni ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 87 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 87-*bis*:

« Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per delitti contemplati nel presente titolo ».